

REGOLAMENTO (CE) N. 833/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1997

relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per il frumento tenero, le farine di frumento tenero e di spelta e le farine di frumento segalato, le semole e i semolini di frumento tenero e di spelta, così come di frumento duro, le farine di frumento duro e le semole e i semolini di

frumento duro presentano un carattere speculativo; che è stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 6 e 7 maggio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 99, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1103 11 10 e 1103 11 90, presentate il 6 e 7 maggio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.